



Regione Puglia



Comunità Europea

Comune di Vico del Gargano

(Provincia di Foggia)-
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Servizio Demanio Marittimo
- III SETTORE -

Piazza S. Domenico, 3

e-mail: vicodelgargano@postecert.it

tel. 0884/998311

Indizione di procedura comparativa ad evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione demaniale marittima di un'area di mq 3.145 con finalità turistico-ricreativa, ubicata in Località San Menaio - Concessione Demaniale Marittima n. 14 del 03/07/2008 e della successiva C.D.M. in subingresso n. 02 del 24/06/2021 (Lido Delfino). Stagione balneare 2026 e proroga 2027

ALLEGATO 2: DISCIPLINARE DI GARA

ART. 1 – PREMESSE E QUADRO NORMATIVO

In esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 298 del 11/11/2025, ad oggetto: "PROMULGAZIONE E VIGENZA DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 2024, N. 166 DI MODIFICA DELLA LEGGE 118/2022 CHE STABILISCE L'EFFICACIA FINO AL 30 SETTEMBRE 2027 DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME", stabiliva, inoltre, di procedere ad espletare le procedure di gara, con scadenza delle concessioni alla predetta data 30 settembre 2027, in caso di accertata inadempienza da parte del concessionario Demaniale, nel rispetto del Piano Regionale delle Coste, sulla base delle concessioni esistenti riportate nel SID e nelle more dell'approvazione del piano comunale delle coste;

L'area si è resa disponibile a seguito della Determinazione Dirigenziale n. 19 del 05/03/2026, con la quale è stata dichiarata la decadenza ex Art. 47, lett. d) del Codice della Navigazione della precedente ditta "Lido Delfino S.a.s." per grave e reiterata morosità (annualità 2022-2025). La procedura si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza stabiliti dalla Direttiva 2006/123/CE, dalla Legge 5 agosto 2022, n. 118 e dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166;

Procedura di affidamento mediante il criterio dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV) ai sensi dell'Art. 37 del Codice della Navigazione (Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 - Parte aggiornata alla l. 26 febbraio 2010, n. 25 e del D.Lgs. 36/2023, per l'assegnazione della predetta CDM per il periodo massimo previsto dalla Legge n.166/2024 fino al 30.09.2027, per la Stagione balneare 2026 e proroga 2027, salvo successive proroghe stabilite da Leggi Europee e Nazionali;

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale accessibile all'indirizzo <https://vicodelgargano.tuttogare.it> . Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Localizzazione: Località San Menaio (Valazzo), catastalmente censito al F.3, P.lle 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1061 e 1062;

Consistenza: Superficie totale di mq 3.145 (fronte mare ml 85) così suddivisa:

- area occupata da impianti di Facile Rimozione:

- 1) CABINE E WC DISABILI MQ. 98,62;
- 2) WC MQ. 3,60; DOCCE MQ. 3,60;
- 3) DEPOSITO MQ. 7,20;
- 4) BAR MQ. 32,00;
- 5) PEDANA COPERTA MQ.48,00;
- 6) PEDANA ANTISTANTE CABINE MQ.58,00;

- area Scoperta:

- 7) AREA POSA OMBRELLONI E SEDIE SDRAIO MQ. 2.893,98.

Durata: Stagione balneare 2026 e proroga 2027, salvo successive proroghe stabilite da Leggi Europee e Nazionali;

Il **Responsabile del Procedimento**, ai sensi dell'art.5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è l'Ing. Arch. Pio Gianluca TONTI vicodelgargano@postecert.it, telefono: 0884/998311

Normativa di riferimento

R.D. n. 327 del 30/03/1942 "Codice della Navigazione";

DPR n. 328 del 15/02/1952 "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione";

Legge Regione Puglia n. 17/2015 "Disciplina della tutela e dell'uso della costa";

D.G.R. Puglia n. 2273 del 13/10/2011 "Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle Coste (PRC)";

Deliberazione di G.C. n. 298 del 11/11/2025, ad oggetto: "PROMULGAZIONE E VIGENZA DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 2024, N. 166 DI MODIFICA DELLA LEGGE 118/2022 CHE STABILISCE L'EFFICACIA FINO AL 30 SETTEMBRE 2027 DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME",

Normativa e regolamenti vigenti in materia di beni demaniali marittimi;

Ordinanze della Capitaneria di Porto Territoriale e Ordinanza Regionale e Sindacale della stagione balneare 2026 e seguenti;

Art. 13 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";

Art. 12 della Direttiva 2006/123/CE "relativa ai servizi nel mercato interno";

Artt. 49 e 101 del "Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea";

Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare e a quanto previsto nelle "linee guida" disponibili sul portale di tuttogarevicodelgargano.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma HELP DESK assistenza@tuttogare.it - (+39) 02 400 31 280. Attivo dal Lunedì al Venerdì non festivi dalle 09:00 alle 18:00.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Allegato 1: Bando di Gara;

Allegato 2: Disciplinare di Gara;

Allegato 3: Inquadramento Grafico e fotografico (CDM 14/2008 e Planimetria dell'area e delle strutture amovibili);

Allegato 4: ALLEGATO A (Documentazione Amministrativa): Contenente l'Istanza (Modello A), e la documentazione richiesta.

Allegato 5: ALLEGATO B (Offerta Tecnica): Contenente l'offerta migliorativa (Relazione ed elaborati grafici in linea con i criteri dell'offerta tecnica)

Allegato 6: ALLEGATO C (Offerta Economica): Contenente l'Offerta di rialzo percentuale (Modello C).

Tutta la documentazione di gara è accessibile gratuitamente sulla Piattaforma telematica.

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulate in lingua italiana, potranno essere trasmesse direttamente attraverso il portale tuttogarevicodelgargano utilizzando l'apposita funzione, e dovranno pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del 11/05/2026**. La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara, pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.

Il sistema non consentirà l'invio di richieste di chiarimenti oltre il termine stabilito.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, e saranno accessibili all'interno della sezione relativa alla procedura di gara in oggetto.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo email del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

La presente procedura comparativa ad evidenza pubblica è volta all'assegnazione in concessione demaniale marittima di un'area di mq 3.145 con finalità turistico-ricreativa, ubicata in Località San Menaio - Concessione Demaniale Marittima n. 14 del 03/07/2008 e della successiva C.D.M. in subingresso n. 02 del 24/06/2021 (Lido Delfino). Stagione balneare 2026 e proroga 2027.

L'assegnazione della concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del Codice della Navigazione, sarà disposta, in favore del richiedente che, sulla base del giudizio insindacabile espresso dalla Commissione giudicatrice in sede di valutazione dell'offerta tecnica ed economica, offra le maggiori garanzie di proficua utilizzazione del bene oggetto della concessione, proponendone un utilizzo conforme a un più rilevante interesse pubblico.

I beni affidati dovranno essere gestiti nel pieno rispetto della normativa vigente applicabile alla fattispecie ed alle specifiche attività ivi espletate.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni demaniali oggetto del presente Avviso, a seguito del provvedimento conclusivo della procedura di assegnazione, saranno rilasciate con una **durata fino al 30/09/2027**, con l'obbligo di rimozione di tutte le attrezzature installate, che dovrà avvenire improrogabilmente entro il termine della sua scadenza, **salvo successive proroghe stabilite da Leggi Europee e Nazionali.**

È comunque fatta salva la possibilità di revoca prevista dall'art. 42, comma 2 e di decadenza prevista dall'art. 47 del Codice della Navigazione.

L'avvenuta rimozione di tutte le opere dovrà essere documentata con apposita relazione di tecnico abilitato con allegata la documentazione fotografica dello stato dei luoghi ante e post intervento.

5. CANONE CONCESSIONARIO E IMPOSTA REGIONALE

Le concessioni sono soggette al pagamento anticipato di un canone concessorio annuale, comprensivo dell'imposta regionale del 10%, così come stimato, per ciascun Lotto, nelle rispettive Schede descrittive allegate sub A) al presente Avviso, considerando la superficie assegnabile e una valenza turistica in categoria B).

Più in particolare, il lotto è come di seguito riportato:

Lotto	Dati Catastali	Località	Fronte mare (ml)	Superficie (mq)	Canone demaniale provvisorio 2025
unico	F.3, P.lle 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1061 e 1062;	C.da Valazzo (San Menaio)	85,00	3.145,00	€ 5.876,22 + 10%

Importo di base: (riferimento anno 2025)

- canone demaniale annuale: Regione Puglia Euro 5.876,22;
- imposta locale e regionale sulla concessione demaniale marittima: Euro 587,62 pari al 10% del canone demaniale.

Il canone così stimato sarà poi determinato, in via definitiva, in funzione delle specifiche previsioni contenute nel progetto presentato dal Concessionario, offerta al rialzo.

La concessione è inoltre soggetta a registrazione. L'ufficio comunale preposto può chiedere in qualsiasi momento eventuali conguagli per l'adeguamento degli importi già versati dal concessionario.

6. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare all'assegnazione delle concessioni oggetto del presente Avviso le imprese individuali, società, consorzi, cooperative, associazioni sportive dilettantistiche regolarmente

iscritte ed enti del Terzo Settore, in possesso dei requisiti di seguito prescritti.

Gli operatori di cui sopra **possono** presentare domanda di partecipazione in **raggruppamento/consorzio temporaneo**, costituito o costituendo, **producendo, a tal fine, anche la seguente documentazione:**

- a. in caso di RTI o Consorzio costituito: deve essere inserita nella documentazione amministrativa (meglio specificata in seguito) l'atto costitutivo, mediante scrittura privata autenticata, contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dai mandanti al soggetto designato capogruppo, il quale stipulerà l'atto in nome e per conto proprio e dei componenti mandanti;
- b. in caso di RTI o Consorzio costituendo: deve essere inserita nella documentazione amministrativa (meglio specificata in seguito) una dichiarazione, sottoscritta da tutti i componenti, contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei componenti mandanti.
- c. in ogni caso, gli operatori riuniti/consorziati dovranno specificare, nella domanda di partecipazione, le quote di partecipazione all'RTI/consorzio e le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice dei contratti sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice dei contratti è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice dei contratti;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dei contratti dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice dei contratti al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che:

- abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- siano incorsi, nei cinque anni antecedenti la data della pubblicazione dell'Avviso, in una procedura di decadenza da una concessione demaniale ex art. 47 Codice della navigazione;
- abbiano posto in essere condotte di occupazione abusiva sul demanio marittimo, accertate in via definitiva, ai sensi dell'art. 1161 Codice della navigazione, nel biennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso;
- non siano in regola con il pagamento di canoni concessori e addizionali regionali relativi a concessioni demaniali marittime ove definitivamente accertati;
- sia stato destinatario di provvedimenti di accertamento definitivi in ordine all'esecuzione di interventi abusivi.

6.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Come stabilito dall'art. 35, co. 5 bis del D.Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, in sede di presentazione delle offerte, il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'art. 99, nonché per le altre finalità previste dal codice.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, resta ferma tuttavia la validità a tutti gli effetti di Legge delle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di gara dai concorrenti (attraverso la Domanda di Partecipazione ed il/i DGUE), fatta salva la riserva per la stazione appaltante, ai sensi dell'art.43, del D.P.R. 28/12/2000, n.445, di acquisire/verificare successivamente le certificazioni a comprova della veridicità di quanto dichiarato.

6.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità:

a) Essere iscritto nel Registro delle Imprese o registro analogo per attività coerenti e pertinenti con l'oggetto del Lotto al quale partecipa, quali lo svolgimento di attività turistico-ricreative, con specifico riferimento alla gestione di stabilimenti balneari e spiagge (codice ATECO 93.29.20 e similari). Ai fini della comprova, il concorrente potrà allegare una visura camerale aggiornata, fermo rimanendo che l'Amministrazione concedente provvederà d'ufficio, tramite il FVOE, ad acquisire l'iscrizione nel Registro delle Imprese o registro analogo.

7. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria **in misura fissa** pari ad **€ 1.000,00 (euro mille/00)**.

La garanzia copre la mancata assegnazione della concessione dopo la graduatoria provvisoria e la mancata sottoscrizione del contratto per ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario o conseguente all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. n. 159/2011.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- la cauzione deve essere costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Tesoreria Comunale di Vico del Gargano – IBAN: IT34C0306978701129570129290 - BIC: BCITITMM (specificando nella causale del versamento *“all'assegnazione in concessione demaniale marittima di un'area di mq 3.145 con finalità turistico-ricreativa, ubicata in Località San Menaio - Concessione Demaniale Marittima n. 14 del 03/07/2008 e della successiva C.D.M. in subingresso n. 02 del 24/06/2021 (Lido Delfino)”*)
- la fideiussione può essere rilasciata:
 - da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp.jsp/HomePage.jsp>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

8. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione è causa di esclusione dalla procedura di assegnazione.

Può essere effettuato previa apposita richiesta concordando giorno e orario con stazione appaltante.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata all'Ente, il geom. Michele Montanaro e/o geom. Pasquale Coccia, entro le **ore 12:00** del giorno **08/05/2026** tramite pec all'indirizzo vicodelgargano@postecert.it e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo. Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate **esclusivamente attraverso la Piattaforma ([TUTTOGAREVICODELGARGANO](#))**. È necessario essere registrati al **Sistema**. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 10:00** del giorno **18/05/2026** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Assistenza per l'invio dell'offerta

Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l'invio dell'offerta, dovranno richiedere assistenza inviando una richiesta all'HELP DESK sito <https://vicodelgargano.tuttogare.it>.

Partecipazione in RTI/ConSORZI

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 65 co.2, lett. e) ed f) del D.Lgs. n.36/2023, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell'impresa, che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

A tal fine le imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare, nell'istanza di partecipazione, la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi di accesso alla piattaforma, provvederà all'invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Nel caso RTI ovvero Consorzio occorre utilizzare il comando "Inserisci mandante" ovvero "Inserisci esecutrice", al fine di indicare i relativi dati. La mandante ovvero l'esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale.

Firma digitale

La firma digitale del legale rappresentante (o di altro soggetto legittimato) deve essere rilasciata da un Ente accreditato presso l'AGID; l'elenco dei certificatori è accessibile all'indirizzo <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/organismi-valutazione-accreditati>

Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato e valido, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti all'uopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi oggetto di dichiarazione secondo l'allegato modello, con esclusione di quelli afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, possono essere regolarizzate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di

attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se i predetti elementi sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa (ad esempio firma elettronica), anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la concedente assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È facoltà della concedente invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

11. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (ALLEGATO A)

11.1 CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE

Gli operatori economici concorrenti alla gara devono possedere, pena l'esclusione, i requisiti di ordine generale e di qualificazione. Al fine di dimostrare il possesso degli stessi, nonché di ossequiare quanto richiesto dalla vigente normativa per la corretta partecipazione alla procedura, nella sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE del portale dovranno allegare la seguente documentazione in formato elettronico:

1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A – Domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. **RELAZIONE**

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui

all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice dei contratti;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice dei contratti, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale descritti nel presente Avviso;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di dare espresso consenso all'Amministrazione concedente al trattamento dei dati tramite fascicolo virtuale (FVOE), ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del Codice e per le altre finalità prescritte dalla legge, impegnandosi a consentirne l'accesso;
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, l'operatore economico verrà escluso dalla procedura o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall'aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità di quanto dichiarato fosse accertata dopo la stipula del contratto, questa potrà essere risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla

mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite **F24, bollo virtuale** previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno ed allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

2. [Per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale e speciale – cfr. requisiti sub artt.5 e 6] – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) predisposto secondo le indicazioni di seguito riportate.

Predisposizione e trasmissione del DGUE da parte del concorrente

La compilazione può essere eseguita da tutti i partecipanti anche se costituiti in raggruppamento temporaneo d'impresе (RTI).

Gli Operatori Economici (OE) che intendono partecipare alla procedura dovranno – tra le altre

attività richieste nell'ambito della busta amministrativa – compilare tramite piattaforma il DGUE, scaricare il pdf generato automaticamente dalla piattaforma, firmarlo digitalmente e ricaricarlo nella apposita sezione.

In caso di partecipazione in RTI, in caso di utilizzo dell'avvalimento ed in caso di indicazione di Imprese esecutrici dei lavori (per Consorzi), la piattaforma richiederà la compilazione di un DGUE anche a tutte le mandanti, ausiliarie ed imprese esecutrici.

Si rammenta che con sentenza n. 4676/2013, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha affermato che le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, ossia le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi nonché le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sono valide anche senza l'allegazione di copia del documento di identità del dichiarante quando firmate digitalmente. In virtù di tanto, il soggetto che avrà sottoscritto digitalmente il file (legale rappresentante o soggetto all'uopo accreditato) potrà omettere la firma materiale in calce al modulo e l'allegazione, fra gli atti richiesti, del proprio documento di identità.

Si precisa che il rappresentante legale attesta, con la sottoscrizione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), anche l'assenza delle cause di esclusione dei soggetti di cui all'art.94, comma 3 del D.Lgs. n.36/2023 eventualmente presenti nell'organigramma dell'operatore economico.

Si riportano di seguito le indicazioni fornite dal Comunicato del Presidente dell'Anac del 26/10/2016 in merito all'interpretazione relativa ai "membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza":

".....L'ordinamento giuridico italiano non contempla, nella disciplina dei modelli organizzativi delle società di capitali, un «consiglio di direzione» o un «consiglio di vigilanza». Al fine di consentire l'applicazione della norma in esame, le indicazioni ivi contenute devono essere interpretate avendo a riferimento i sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:

1) sistema cd. "tradizionale" (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un "collegio sindacale";

2) sistema cd. "dualistico" (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza";

3) sistema cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.).

Pertanto, la sussistenza del requisito di cui all'art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo:

1) ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);

2) ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione

monistico;

3) ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.....”.

3. Garanzia provvisoria come disciplinato dal precedente art.7 del presente disciplinare.

4. Certificazione di avvenuto sopralluogo effettuato in conformità a quanto previsto dal precedente art.8. L'attestazione di avvenuto sopralluogo dell'Impresa concorrente sarà rilasciata su modulistica predisposta dalla stazione appaltante all'esito dell'avvenuto espletamento del relativo sopralluogo, e dovrà essere controfirmata per la validità dal referente all'uopo delegato. La mancata effettuazione, ovvero l'effettuazione non conforme e/o non comprovata da attestazione del prescritto sopralluogo comporterà l'esclusione dell'OE concorrente.

12. OFFERTA TECNICA (ALLEGATO B)

La busta “offerta tecnica” deve contenere una documentazione strutturata per rispondere ai **9 (NOVE)** e verranno attribuiti 80 punti sulla base dei sub-criteri di valutazione previsti al paragrafo 14.1 del presente Avviso, ovvero:

A) Esperienza maturata nella gestione di attività analoga a quella oggetto della richiesta di concessione, soggetti imprenditoriali attivi nel settore del turismo (Bar, ristorazione, alberghiero e comunque turistico - ricettivo, riconosciuti dalla legislazione nazionale o regionale vigente comprovata da documentazione da allegare). (criterio quantitativo - T)

B) Livelli occupazionali:

B.1) Livelli occupazionali garantiti dai soggetti partecipanti alla gara, quale sommatoria del personale da impiegare in riferimento sia alla gestione del servizio di concessione demaniale che a quello relativo alla propria eventuale attività espletata per servizi analoghi (bar, ristorazione, alberghiero e comunque turistico - ricettivo, riconosciuti dalla legislazione nazionale o regionale vigente comprovata da documentazione da allegare relativa alla gestione dell'attività posseduta). (criterio quantitativo - T)

B.2) numero di assunzioni relativi alla media delle ultime tre annualità anche a

carattere stagionale. (*criterio quantitativo - T*)

C) Caratteristiche dei servizi offerti, correlati alla concessione:

C.1) servizio offerto con riferimento alla quantità e qualità degli spazi dedicati all'utenza, alla varietà ed alla completezza delle prestazioni fornite per garantire un servizio completo alla persona, compreso l'utilizzo di servizi di navetta a basso impatto ambientale. Opzioni/individuazione aree a parcheggio ai fini della piena fruibilità e gestione del traffico veicolare legato all'utenza. (*criterio qualitativo - D*)

C.2) Servizio di sicurezza balneare e salvamento a mare e di pulizia della spiaggia esteso all'area circostante destinata alla libera fruizione (saranno oggetto di valutazione la dotazione strumentale, le modalità di svolgimento, la frequenza e idoneità dei servizi) suppletivi a quelli previsti per legge. (*criterio qualitativo - D*)

C.3) Miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità dell'area demaniale, con particolare riferimento alle persone con ridotta mobilità. (*criterio qualitativo - D*)

D) Proposta progettuale dell'area in concessione:

D.1) Pianificazione sostenibile delle strutture con gestioni tendenti alla massima riduzione dell'impatto ambientale e dell'inquinamento del mare. (*criterio qualitativo - D*)

D.2) Interventi atti a riqualificare l'area demaniale attuale, con rimozione delle attuali strutture precarie ivi presenti. Realizzazione e qualità delle attrezzature e/o arredi di facile amovibilità nel rispetto della medesima concessione. (*criterio qualitativo - D*)

E) Premialità finalizzate a limitare la concentrazione delle concessioni ed a favorire l'accesso al mercato di nuove imprese. (*criterio quantitativo - T*)

La Proposta deve essere redatta in lingua italiana, numerata progressivamente e presentata in formato A4, carattere arial, dimensione 11, interlinea singola, con un limite massimo di 30 pagine (da intendersi come 30 facciate).

Nel limite delle n. 30 pagine, oltre all'indice e alla copertina (ove presenti), non rientrano gli allegati tecnici e descrittivi della Proposta, quali, ad esempio, la documentazione fotografica, rendering progettuali, certificazioni possedute, ecc..

Le prescrizioni in ordine al dimensionamento della Proposta (carattere, interlinea, dimensioni, n. fogli, ecc.), pur non costituendo autonome cause di esclusione, si rendono opportune al fine di agevolare le valutazioni della commissione. L'eventuale violazione delle stesse, pertanto, riverberandosi sulla chiarezza espositiva e sulla complessiva leggibilità dell'offerta, potrebbe comportare ripercussioni negative sull'apprezzamento complessivo della commissione e, al contempo, sui conseguenti coefficienti ad esso correlati.

Il concorrente dovrà organizzare la propria offerta tecnica, seguendo i criteri di valutazione coerentemente con le specificità del lotto cui concorre e descrivendo al meglio la propria proposta organizzativa e gestionale del lotto in concessione e delle specifiche attività che intende eseguirvi, valorizzandone le peculiarità, i servizi offerti all'utenza e la valorizzazione del bene demaniale e qualunque altro aspetto dovesse ritenere utile per una miglior valutazione da parte della Commissione.

Il concorrente dovrà, inoltre, produrre documentazione utile (dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n.

445/2000, contratti di concessione, contratti di gestione e autorizzazioni allo svolgimento di attività balneari e/o di ristorazione, fatture, visure, attestazioni, ecc.) a comprovare la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini premiali.

A pena di esclusione dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica non può, in particolare:

- comportare alcun onere maggiore, indennizzo, rimborso o adeguamento a carico della Stazione Appaltante, pertanto, sotto il profilo economico, l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazione del prezzo;
- in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non consentano una valutazione univoca.

L'offerta tecnica qualitativa deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente singolo. In caso di operatori economici concorrenti riuniti in associazione temporanea a costituirsi, l'offerta tecnica qualitativa deve essere sottoscritta congiuntamente con firma digitale da tutti i componenti della costituenda associazione.

N.B. Al fine di evitare eventuali problemi relativi al caricamento dei file caratterizzati da notevoli dimensioni (ad esempio progetti tecnici), si invitano gli operatori economici a:

- utilizzare l'estensione pdf con dimensioni ridotte ovvero, convertire la documentazione nel ridotto formato, nelle ipotesi in cui nasca con estensioni differenti;
- caricare tali file nel sistema con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza.

13. OFFERTA ECONOMICA (ALLEGATO C)

Il canone annuo di concessione demaniale marittima posto a base di gara e soggetto al rialzo è stato determinato, in base alla tariffa vigente (anno 2025).

Verranno attribuiti 20 punti all'offerta più alta, espressa in termini assoluti e in percentuale, rispetto al sopra indicato canone annuo posto a base di gara.

L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire il modello allegato (Allegato C) o altro equivalente con:

- l'indicazione del rialzo percentuale unico offerto, da applicare sul canone annuo posto a base di gara a titolo di canone di concessione, nell'apposito campo denominato “% DI RIALZO OFFERTA”;
- i costi della sicurezza, anche se pari a zero (si rammenta che trattandosi di concessione di beni ex R.D. 327/1942 **non è richiesta l'indicazione**);
- i costi della manodopera, anche se pari a zero (si rammenta che trattandosi di concessione

di beni ex R.D. 327/1942 **non è richiesta l'indicazione**);

L'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dall'operatore economico concorrente singolo. In caso di operatori economici concorrenti riuniti in costituenda associazione temporanea, l'offerta economica deve essere sottoscritta congiuntamente con firma digitale da tutti gli operatori economici raggruppati.

In caso di discordanza fra le indicazioni delle offerte in cifre ed in lettere, in conformità con quanto disposto dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 13 novembre 2015, n.10, sarà accordata prevalenza all'indicazione in lettere, salvo errore materiale palesemente riconoscibile.

Eventuali irregolarità tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte costituiscono carenza/irregolarità non sanabile e comporteranno pertanto l'immediata esclusione dalla gara del soggetto concorrente.

La busta contenente l'offerta economica sarà aperta solo in caso di ammissione alla gara dell'impresa concorrente a seguito dell'accertamento della regolarità della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura concorsuale.

Non saranno ritenute attendibili, univoche e idonee a manifestare una volontà certa ed inequivoca dell'Impresa di partecipazione alla gara le offerte parziali condizionate e pertanto saranno escluse dalla procedura di gara.

L'offerta economica dovrà avere una validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

Ogni altro elaborato che comprenda elementi di natura economica non inseribile nella busta tecnica deve essere inserito a corredo dell'offerta economica.

L'offerta non dovrà essere espressa in forma diversa da quella richiesta, né essere subordinata ad alcuna condizione, pena l'esclusione dalla gara.

Nella "Documentazione Economica" non dovranno essere inseriti altri documenti.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

14.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA - CONCESSIONE DEMANIALE (DELFINO)			
ID	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO SINGOLO	PUNTEGGIO MAX
A) Esperienza maturata nella gestione di attività analoga a quella oggetto della richiesta di concessione, soggetti imprenditoriali attivi nel settore del turismo (Bar, ristorazione, alberghiero e comunque turistico - ricettivo, riconosciuti dalla legislazione nazionale o regionale vigente comprovata da documentazione da allegare). <i>(CRITERIO QUANTITATIVO) T</i>	per ogni anno di anzianità 1 punto/anno MAX 10 ANNI Frazione anno da 1 a 6 mesi (0) Da 6 mesi fino a 11 mesi (0,5)	10	A) MAX 10
B) Livelli occupazionali B.1) Livelli occupazionali garantiti dai soggetti partecipanti alla gara, quale sommatoria del personale da impiegare in riferimento sia alla gestione del servizio di concessione demaniale che a quello relativo alla propria eventuale attività espletata per servizi analoghi (bar, ristorazione, alberghiero e comunque turistico - ricettivo, riconosciuti dalla legislazione nazionale o regionale vigente comprovata da documentazione da allegare relativa alla gestione dell'attività posseduta); <i>(CRITERI QUANTITATIVI) T</i> B.2) numero di assunzioni relativi alla media delle ultime tre annualità anche a carattere stagionale. <i>(CRITERI QUANTITATIVI) T</i>	Maggiore di n. 20 unità quale sommatoria di assunzioni relative alla media delle ultime tre annualità anche a carattere stagionale	10	B.1) MAX 10
	da n. 11 a n. 20 unità quale sommatoria di assunzioni relative alla media delle ultime tre annualità anche a carattere stagionale	8	
	da n. 6 a n. 10 unità quale sommatoria di assunzioni relative alla media delle ultime tre annualità anche a carattere stagionale	6	
		da n. 3 a n. 5 unità impiegate servizio gestione concessione demaniale (ulteriore requisito di accesso)	5
	da n. 1 a n. 2 unità impiegate servizio gestione concessione demaniale (requisito di accesso minimo)	2	
C) Caratteristiche dei servizi offerti, correlati alla concessione C.1) servizio offerto con riferimento alla quantità e qualità degli spazi dedicati all'utenza, alla varietà ed alla completezza delle prestazioni fornite per garantire un servizio completo alla persona, compreso l'utilizzo di servizi di navetta a basso impatto ambientale. Opzioni/individuazione aree a parcheggio ai fini della piena fruibilità e gestione del traffico veicolare legato all'utenza. <i>(CRITERIO QUALITATIVO) D</i> C.2) Servizio di sicurezza balneare e salvamento a mare e di pulizia della spiaggia esteso all'area circostante destinata alla libera fruizione (saranno oggetto di valutazione la dotazione strumentale, le modalità di svolgimento, la frequenza e idoneità dei servizi) suppletivi a quelli previsti per legge. <i>(CRITERIO QUALITATIVO) D</i>	Descrizione del servizio offerto con riferimento alla quantità e qualità degli spazi dedicati all'utenza, alla varietà ed alla completezza delle prestazioni fornite per garantire un servizio completo alla persona, compreso l'utilizzo di servizi di navetta a basso impatto ambientale. Opzioni/individuazione aree a parcheggio ai fini della piena fruibilità e gestione del traffico veicolare legato all'utenza.	15	C.1) MAX 15
	Servizio di sicurezza balneare e salvamento a mare e di pulizia della spiaggia esteso all'area circostante destinata alla libera fruizione (saranno oggetto di valutazione la dotazione strumentale, le modalità di svolgimento, la frequenza e idoneità dei servizi) suppletivi a quelli previsti per legge.	3	C.2) MAX 3

C.3) Miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità dell'area demaniale, con particolare riferimento alle persone con ridotta mobilità. <i>(CRITERIO QUALITATIVO) D</i>			
	Miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità dell'area demaniale, con particolare riferimento alle persone con ridotta mobilità.	2	C.3) MAX 2
D) Proposta progettuale dell'area in concessione: D.1) Pianificazione sostenibile delle strutture con gestioni tendenti alla massima riduzione dell'impatto ambientale e dell'inquinamento del mare <i>(CRITERIO QUALITATIVO) D</i>	Coerenza delle proposte di miglioramento delle aree oggetto di concessione rispetto principalmente alle problematiche attinenti alla normativa ambientale, igienico-sanitaria, sociale ed alla minimizzazione degli impatti delle attrezzature e gestione dei rifiuti nell'ottica e nel rispetto dell'Ordinanza Regionale.	15	D.1) MAX 15
	D.2) Interventi atti a riqualificare l'area demaniale attuale, con rimozione delle attuali strutture precarie ivi presenti. Realizzazione e qualità delle attrezzature e/o arredi di facile amovibilità nel rispetto della medesima concessione. <i>(CRITERIO QUALITATIVO) D</i>	Interventi di rimozione e riqualificazione area demaniale. Realizzazione e qualità delle attrezzature e/o arredi di facile amovibilità (strutture precarie e/o amovibili finalizzate all'esercizio delle attività in concessione, servizi igienici, tavoli, sedie, ecc.) nel rispetto della medesima concessione e delle aree demaniali che non compromettano gli elementi naturali e il paesaggio circostante	15
E) Premialità finalizzate a limitare la concentrazione delle concessioni ed a favorire l'accesso al mercato di nuove imprese. (CRITERIO QUANTITATIVO) T	Titolarità, diretta o indiretta, nell'ambito territoriale del Comune di Vico del Gargano e per tutto il litorale dei paesi limitrofi (Frazioni di San Menaio e Calenella, comuni limitrofi di Peschici e Rodi Garganico), di concessioni demaniali marittime		E) MAX 5
	Nessuna concessione	5	
	1 concessione posseduta	2	
	> 1 concessione posseduta	0	
TOTALE PUNTEGGIO – OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA) DISCREZIONALE (D)			PUNTI 50
TOTALE PUNTEGGIO – OFFERTA TECNICA (QUANTITATIVA) TABELLARE (T)			PUNTI 30
TOTALE PUNTEGGIO – OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA E QUANTITATIVA)			PUNTI 80

14.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA (MAX 80)

I punteggi dell'offerta tecnica verranno assegnati con la seguente metodologia.

Per quanto concerne i criteri discrezionali (cfr. C e D), ogni commissario attribuisce il coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

<i>coefficiente</i>	<i>Giudizio sull'offerta tecnica</i>
0,00	Insufficiente
0,10	Minima
0,20	Limitata
0,30	Evolutiva
0,40	Significativa
0,50	Sufficiente
0,60	Discreta
0,70	Buona
0,80	Ottima
0,90	Eccellente
1,00	Massima/Piena

I coefficienti di qualità, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun sub-criterio avente natura qualitativa discrezionale, sono determinati effettuando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun sub-criterio.

Ogni singolo commissario può assegnare punteggi intermedi rispetto a quelli previsti nella tabella di qualità soprariportata. Le ragioni di tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri previsti nell'Avviso pubblico.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare (cfr. A, B e E), il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, secondo le modalità indicate in tabella.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo sub criterio discrezionale secondo il metodo aggregativo compensatore, di cui alle linee guida dell'ANAC n. 2, par. VI, n.1.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$D_j = \sum(W_i * C_i)$$

dove:

D_j = punteggio discrezionale j-mo concorrente

n = numero totale dei sub criteri di valutazione discrezionali

W_i = peso attribuito all'i-mo sub criterio di valutazione discrezionale

C_i = coefficiente attribuito all'i-mo sub criterio di valutazione discrezionale

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari ottenuti dalla j-ma offerta (T_j), espressi in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto ovvero secondo le modalità indicate in tabella.

Pertanto il punteggio tecnico complessivo attribuibile alla j-ma offerta (PTj) si ottiene sommando i punteggi dei singoli elementi qualitativi (elementi discrezionali) e i punteggi tabellari secondo la seguente formula:

$$PT_j = D_j + T_j$$

14.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA (MAX 20)

Per la valutazione dell'offerta economica la *Commissione Giudicatrice* attribuirà ai singoli concorrenti i pertinenti punteggi, come riportati nella seguente tabella.

	Elemento di valutazione	Punteggio	Documentazione da presentare
E	Rialzo percentuale unico offerto sull'importo a base di gara/canone di concessione	20/100	ALLEGATO C: Modulo offerta economica
	totale	20/100	
TOTALE COMPLESSIVO		100/100	

Ai fini del calcolo del punteggio, sarà attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

$$C_j = \frac{A_j}{A_{max}}$$

Dove

C_j = coefficiente attribuito al concorrente j-esimo

A_j = rialzo percentuale del concorrente j-esimo

A_{max} = rialzo percentuale più conveniente

Il punteggio economico del j-mo concorrente si ottiene attraverso la seguente formula:

$$PE_j = C_j * W$$

dove:

PE_j = punteggio economico della j-ma offerta

W = 20 (punteggio massimo attribuibile all'offerta economica)

14.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi complessivi secondo la seguente formula:

$$PO_j = (PT_j + PE_j)$$

dove:

PO_j = punteggio complessivo attribuito al j-mo concorrente

PT_j = punteggio tecnico attribuito al j-mo concorrente

PE_j = punteggio economico attribuito al j-mo concorrente

Tutti i punteggi saranno espressi con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola. Si procederà all'arrotondamento all'unità superiore, qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (es: somme, medie, scarti, scarto medio, calcolo della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, ove diversi e/o incongrui da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

Il concorrente che otterrà il punteggio più alto, a seguito della somma dei singoli punteggi, risulterà aggiudicatario dell'appalto.

La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente dopo la valutazione della documentazione relativa al merito tecnico.

15. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri giuridico-tecnica. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 6-bis della L. n.

241/90, del vigente Codice di comportamento e dell'93, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, anche assolvendo ai compiti previsti di valutazione a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

16. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno **18.05.2026** alle ore **11:00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la medesima.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

La pubblicità delle sedute è garantita mediante comunicazione interfaccia piattaforma.

Visto lo svolgimento in modalità telematica della procedura di gara, che assicura l'integrità delle offerte nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta, la partecipazione dei concorrenti alla seduta di apertura delle offerte sarà assicurata esclusivamente per remoto accedendo alla piattaforma fino all'aggiudicazione.

Essa permette agli Operatori Economici di seguire da remoto lo svolgimento delle varie fasi di valutazione della gara, nel rispetto delle garanzie e delle prescrizioni previste dalla legge.

Si precisa, infine, che la Stazione Appaltante ha facoltà di effettuare l'apertura e la chiusura della seduta pubblica, a seconda delle necessità ed esigenze, di volta in volta ravvisate.

17. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta, il seggio di gara istituito *ad hoc*, *avvalendosi se necessario della commissione di gara*, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il seggio di gara provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio;

b) disporre le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, dandone immediata comunicazione mediante piattaforma.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

18. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate a tutti i concorrenti ammessi tramite la piattaforma anche in continuità della stessa seduta amministrativa.

La commissione giudicatrice procede in seduta pubblica virtuale all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, dando atto a verbale del contenuto delle stesse, con indicazione del nome e del tipo dei vari files.

Successivamente, in una o più sedute riservate, la commissione procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice, in una nuova seduta pubblica virtuale, comunica ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro **2 giorni**. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Non si applica l'anomalia trattandosi di offerta al rialzo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

19. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di gara, la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione, individuando il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Una volta conclusa questa fase, la Commissione chiuderà le operazioni di gara e trasmetterà al Responsabile del Progetto, ovvero, procedimento, tutti gli atti e documenti relativi alla procedura, ai fini dei successivi adempimenti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione concedente dichiarerà la decadenza dell'aggiudicazione per l'aggiudicazione in questione, nonché procederà all'escussione della garanzia provvisoria.

Successivamente, l'Amministrazione concedente attribuirà la concessione al concorrente che segue in graduatoria, effettuando nei suoi confronti le necessarie verifiche.

La stipulazione del contratto di concessione è subordinata:

- al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (art. 88, comma 4-bis, art. 89 e art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011);
- al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale relativi all'annualità, nonché alla costituzione della garanzia definitiva e delle coperture assicurative.

La garanzia provvisoria sarà svincolata:

- automaticamente all'aggiudicatario al momento della presentazione della garanzia definitiva;
- agli altri concorrenti, tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati antimafia, l'Amministrazione concedente potrà procedere alla stipula del contratto di concessione anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto nel caso siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011.

Il contratto di concessione sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, non ancora costituito, dovrà fornire il relativo atto costitutivo.

L'aggiudicatario, a pena di decadenza della concessione, si obbliga:

a) Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, alla redazione telematica del modello D1 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di consentire l'aggiornamento del S.I.D. (Sistema Informativo Demanio), da presentare prima del rilascio della concessione;

b) A provvedere, prima della sottoscrizione della concessione, all'acquisizione di eventuali Pareri/Autorizzazioni/Nulla-Osta ed atti di assenso comunque denominati, previsti per la realizzazione degli interventi proposti.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto in caso d'uso.

In occasione dell'immissione in possesso del bene demaniale da parte del Concessionario verrà redatto sotto la supervisione dell'Amministrazione concedente, un verbale di consegna.

20. GARANZIA DEFINITIVA – ASSICURAZIONI

A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, prima del rilascio della concessione dovrà essere corrisposta apposita cauzione mediante polizza fideiussoria stipulata con un Istituto di Credito o Assicurativo riconosciuto dallo Stato o con le Associazioni Sindacali di Categoria riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed inserite nell'apposito elenco da questi istituito. In tali casi la polizza sottoscritta dal titolare regolarmente autorizzato dal rappresentante legale dell'Istituto/Associazione a prestare cauzione, dovrà contenere espressamente la clausola di mancata escussione di cui all'art. 1944 comma 2 del cod. civ.

L'ammontare della cauzione è stabilito con importo derivante dal canone demaniale annuale x anni 2 (due): Regione Puglia Euro 5.876,22 ed imposta locale e regionale sulla concessione demaniale marittima: Euro 587,62 pari al 10% del canone demaniale, maggiorati del rialzo offerto.

Con l'atto di concessione può essere imposto al concessionario l'obbligo di accettare che l'amministrazione concedente, in caso di inadempienza incameri, a suo giudizio discrezionale - in tutto o in parte - la cauzione, oppure si rivalga su di essa per il soddisfacimento di crediti o il rimborso di spese e ciò anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione.

Tale garanzia potrà essere costituita mediante deposito cauzionale o fideiussione con le seguenti modalità:

1. Il beneficiario sarà individuato congiuntamente nell'Agenzia del Demanio, nella Regione Puglia e nel Comune di Vico del Gargano, ovvero mediante adesione a una garanzia collettiva rilasciata dall'associazione di operatori balneari cui il concessionario aderisce.

2. La fideiussione dovrà:

a) rinunciare al beneficio di preventiva escussione del concessionario garantito;

- b) avere validità non inferiore alla durata della concessione;
- c) garantire il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni dalla richiesta di escussione.

La garanzia definitiva dovrà essere presentata entro 20 giorni dalla richiesta della Concedente e, comunque, anticipatamente alla stipulazione della concessione e copre la mancata/parziale rimozione delle opere al termine della annualità/stagione balneare, il mancato pagamento del canone, le eventuali penali applicate e le obbligazioni contenute nell'atto di concessione.

Il Concessionario, ai fini della stipula del contratto di concessione, deve presentare una polizza di responsabilità civile per eventuali danni fisici e materiali che dovessero essere causati dal Concessionario o dai suoi dipendenti e collaboratori agli utenti e/o all'arenile e comunque a qualunque soggetto terzo con il massimale unico di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni alle persone ed a cose e beni.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, non esonerano il concessionario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

L'Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal concessionario.

21. CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE

Il concessionario accetta, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente Avviso, nonché quelle richiamate dalle norme vigenti.

La concessione potrà essere revocata, anche prima della naturale scadenza, in base alle esigenze di tutela del litorale e alla garanzia di uso pubblico delle aree demaniali, ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione o qualora fosse non coerente con il Piano delle Coste che sarà approvato.

In caso di inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, da norme di legge o regolamento, o nelle ipotesi previste dall'art. 47 del Codice della Navigazione, l'Amministrazione concedente dichiarerà la decadenza del concessionario. L'area sarà quindi riassegnata al concorrente che segue in graduatoria, alle condizioni tecniche ed economiche proposte in gara da quest'ultimo.

22. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

23. ACCESSO AGLI ATTI

Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, nei modi e nelle forme indicate nella predetta normativa, presso gli Uffici di seguito riportati:

UTC/Comune di Vico del Gargano, Piazza San Domenico, 1

RUP: Ing. Arch. Pio Gianluca TONTI

vicodelgargano@postecert.it

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. e ii., del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara “misure precontrattuali” e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D.Lgs. n.36/2023. Si informa, altresì, che i diritti dell’interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti possono essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) tramite PEC all’indirizzo: ufficioappalti@pec.comune.monopoli.ba.it. Il titolare del trattamento è il Comune di Monopoli.

25. RINVII

Per quanto non previsto nel presente Avviso, si rimanda agli Atti ed alle Normative di settore ivi richiamate.

RESPONSABILE III SETTORE/RUP

Ing. Arch. Pio Gianluca TONTI